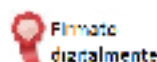


Publicato il 12/12/2019

N. 02190/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 01726/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1726 del 2019, proposto da:

Associazione Potere al Popolo Agro Nocerino-Sarnese, Costituenda A.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Belvisi, Mario Faraco, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di Mario Faraco in Giustizia, Pec Registri;

***contro***

Comune di Nocera Inferiore, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Piave n. 1;

***nei confronti***

Gamma Tributi S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Mele, con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo email certificato in Giustizia, Pec Registri;

***per l'annullamento, previa sospensione,***

1. della determina dirigenziale n. 316 del 23.07.2019, a firma del Dirigente Settore Affari Generali -Servizio Avvocatura-, Dott.ssa Silvia Esposito, con la quale è stata indetta gara di appalto a mezzo procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett. B) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, per l'affidamento del servizio di riscossione coattiva dei tributi TARSU, COSAP, CMP, ICI-IMU E TASI, relativi al periodo 2013-2018;
2. della determina dirigenziale n. 424 del 24.09.2019, recante l'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto per l'affidamento del Servizio di riscossione coattiva dei tributi TARSU, COSAP, CMP, ICI-IMU E TASI, relativi al periodo 2013-2018 in favore dell'Impresa Gamma Tributi s.r.l., con sede legale in Battipaglia, Centro direzionale Pastena, alla Via Rosa Iemma n. 2, P.Iva:02842830651;
3. del verbale di gara del 19.09.2019 e della determina dirigenziale n. 1510 del 05.09.2019 di aggiudicazione della gara;
4. di ogni atto preordinato, connesso e consequenziale, anche allo stato non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Inferiore e della Gamma Tributi S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1- L'associazione ricorrente, con l'odierno gravame, ha congiuntamente impugnato sia la delibera adottata in data 23.07.2019 con cui il Comune di Nocera Inferiore aveva indetto la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett. B) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, onde disporre l'affidamento del servizio di

riscossione coattiva dei tributi TARSU, COSAP, CMP, ICI-IMU E TASI, relativi al periodo 2013-2018, sia la determina dirigenziale n. 424 del 24.09.2019, con cui la predetta procedura evidenziale si era conclusa essendo stato il contratto aggiudicato in favore della Gamma Tributi S.r.l..

A fondamento del proposto gravame ha, in sintesi, addotto l'illegittimità della delibera di esternalizzazione del servizio di riscossione, in quanto assunta in violazione sia dell'art. 97 Cost, sia del combinato disposto degli artt. 52, comma 5, della legge n. 446/1997, 42 comma e) ed l) del t.u. enti locali, art. 239 comma 1 n.3 t.u. enti locali.

Si sono costituite l'amministrazione resistente e la società aggiudicataria contestando, *in limine*, la tempestività del proposto ricorso nonché la carenza di legittimazione e di interesse ad agire in capo all'associazione ricorrente. Nel merito, hanno replicato alle avverse doglianze evidenziandone la totale infondatezza.

Alla camera di consiglio del 3 Dicembre 2019, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti la sussistenza dei presupposti per l'immediata definizione del ricorso con sentenza breve, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., sussistendo possibili profili di inammissibilità con riferimento alla tempestività del ricorso ed all'eccepite difetto di interesse ad agire e, quindi, dandone atto nel relativo verbale ai sensi dell'art. 73, comma 3, cod. proc. Amm.

2.- Il Collegio, riconoscendo la fondatezza della preliminare eccezione sollevata dalle parti resistenti, deve dichiarare l'inammissibilità del proposto ricorso.

*In limine*, deve rammentarsi che l'impugnazione immediata del bando di gara è consentita, costituendo onere della parte che assume di essere stata lesa, in quattro tassative ipotesi: 1) quando si contesti la stessa indizione della gara; 2) quando si contesti che una gara sia mancata, avendo l'Amministrazione disposto la conclusione in via diretta del contratto senza il rituale svolgimento delle appropriate procedure di evidenza pubblica; 3) quando si impugnino direttamente le clausole del bando immediatamente escludenti, riguardanti requisiti di partecipazione, che siano ex se ostative all'ammissione dell'interessato; 4) quando

le prescrizioni di gara impediscano di fatto la partecipazione alle procedure, imponendo, ad esempio, oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale (cfr. Cons. di Stato, n. 54113/2016).

Al di fuori di queste ipotesi, in cui il soggetto interessato ha l'interesse (e quindi anche l'onere) di proporre immediato ed autonomo ricorso giurisdizionale, il bando e le sue clausole non possono essere considerate come direttamente lesive della sfera giuridica dei soggetti che aspirino a contrattare con la stazione appaltante, per cui l'eventuale impugnativa delle prescrizioni di gara ritenute illegittime va proposta unitamente all'atto applicativo con cui si concretizza la lesione in capo ad un soggetto, nel presupposto, evidentemente, che abbia partecipato alla procedura (cfr. Cons. di Stato, n. 4180/2016).

Le ipotesi sopra delineate costituiscono anche le fattispecie in cui, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, è ravvisabile una deroga al principio che riconosce la legittimazione ad impugnare gli atti di procedure di affidamento di contratti pubblici esclusivamente ai partecipanti alla procedura stessa (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sentenze 29 gennaio 2003, n. 1, 7 aprile 2011, n. 4, 25 febbraio 2014, n. 9, 26 aprile 2018, n. 4).

Nelle predette ipotesi, come tali richiedenti l'immediata impugnazione del bando di gara, si riconduce anche la fattispecie in cui il ricorrente contesti l'indizione di una gara volta ad esternalizzare un servizio (cfr.: Consiglio di Stato sez. V, 27/03/2019, n.2020).

Precisa al riguardo la giurisprudenza che, nel caso in cui il ricorrente contesti non l'esito della gara, ma la possibilità stessa della gara, il rapporto tra gli atti di indizione della gara ritualmente impugnati e l'aggiudicazione definitiva si pone nel senso di un rapporto di consequenzialità immediata, diretta e necessaria; in sostanza l'atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono da compiere nuove e ulteriori valutazioni discrezionali in merito alla

scelta di affidare il servizio mediante gara pubblica, con la conseguenza che, da un lato, l'immediata lesività del bando ne impone l'altrettanto immediata impugnazione precludendo la sua omissione il gravame avverso gli ulteriori atti della procedura; dall'altro, non occorre impugnare gli atti di aggiudicazione soltanto ove siano impugnati quelli di indizione del procedimento di gara, in quanto l'annullamento del bando di gara travolge il provvedimento di aggiudicazione, sicché la mancata impugnazione di quest'ultima non determina l'improcedibilità del ricorso (cfr.: Consiglio di Stato, sez. V, 27/03/2013, n. 1828).

2.1.- Applicando i menzionati principi all'odierna fattispecie, dal tenore del proposto gravame si evince chiaramente che l'associazione ricorrente, pur riconducendo il pregiudizio lamentato alla stessa indizione della procedura di gara, ha impugnato l'aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento del servizio e non, viceversa, immediatamente il bando di gara e gli atti prodromici di indizione della gara, sebbene a quest'ultimi fosse riconducibile la dedotta lesione arrecata all'interesse dei rappresentati associati.

Pertanto, stando alla stessa prospettazione della ricorrente, l'atto immediatamente lesivo doveva essere identificato nella determina n. 316 del 23.07.2019.

Quest'ultima è stata pubblicata dal 23.07.2019 al 07.08.2019 con la conseguente applicazione dell'art.

41 co. II c.p.a., secondo cui per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, il termine di impugnazione inizia a decorrere dal giorno in cui sia scaduto il *"termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge"*.

Nel caso che ci occupa, il termine per ricorrere decorreva dal 07.08.2019 e, dunque, in ragione del regime di sospensione feriale, dal 01.09.2019.

Trattandosi, poi, di procedura di appalto di servizi, trovava applicazione il regime impugnatorio dimidiato previsto dall'art. 120 co. V del c.p.a., e quindi il ricorso avrebbe dovuto essere notificato al Comune di Nocera Inferiore entro l'1.10.2019. Essendo stato a quest'ultimo notificato soltanto in data 19.10.2019, il ricorso

proposto deve, in definitiva, essere dichiarato inammissibile.

3.- In ogni caso, il Collegio non può esimersi dallo stigmatizzare un ulteriore profilo di inammissibilità riguardante la carenza di interesse in capo all'associazione ricorrente, in quanto i provvedimenti impugnati (gli atti della gara per l'affidamento del servizio di riscossione coattiva dei tributi locali) si rivelano del tutto inidonei ad arrecare agli interessi collettivi tutelati dalla parte ricorrente alcuna lesione concreta ed attuale. La lesione prospettata nel ricorso, come precisato dalla ricorrente nella memoria depositata in data 29.11.2019, appare, viceversa, meramente futura e potenziale, in quanto ricondotta alla concreta attuazione dei meccanismi di riscossione coattiva, pertanto riconducibile ad atti ulteriori rispetto a quelli oggetto di impugnazione. Tanto, come detto, si evince dalla succitata memoria, laddove si lamenta l'illiceità dell'oggetto del bando, in considerazione dei prevedibili effetti dell'attività di riscossione coattiva che avrebbero potuto determinare un incremento del costo a carico del contribuente. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4.- L'esito del giudizio e il complesso quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento inducono a dichiarare l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile;

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Angela Fontana, Primo Referendario

Fabio Maffei, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Fabio Maffei**

**IL PRESIDENTE**  
**Leonardo Pasanisi**

**IL SEGRETARIO**